



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 31 luglio 2024

Osservatorio Eco-Fin ITS

Andamento ricavi distribuzione specializzata (variazione %)

2020	-5,47
2021	+34,14
2022	+24,58
2023	-3,06*
2024	-14,78*
2025	+4,92*

*stime

L'appunto

“Oggi i giovani rifiutano il percorso ansiogeno del lavoro purchessia. Chiedono certezze per il tempo libero e forse non credono più nemmeno nella passione, perché sempre più spesso il lavoro è raccontato come trappola della passione”

Alberto Orioli
Vicedirettore Sole 24 Ore



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Cosa prevede il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

Nei giorni scorsi il Governo italiano ha inviato alla Commissione Europea il testo definitivo del **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)** che, dopo un lungo processo consultivo, aggiornerà il quadro programmatico nazionale per la transizione energetica e climatica delineato nel 2019, con la prima versione del Piano. Il PNIEC 2024, in particolare, ridefinisce i target nazionali al 2030 per le rinnovabili, le emissioni di gas serra e l'efficienza energetica. Riportiamo alcuni dei punti di maggior rilievo per la filiera dell'impiantistica contenuti nel documento, che prendono in considerazione, in particolare, gli scenari futuri relativi all'efficientamento energetico e alla riqualificazione degli immobili.

L'efficienza energetica è una dimensione fondamentale per il piano, contribuendo contemporaneamente alla riduzione dei consumi, delle emissioni, all'incremento della quota rinnovabile nel mix energetico del Paese e all'incremento della sicurezza energetica. Lo scenario con politiche aggiuntive prevede delle assunzioni di forte evoluzione tecnologica e comportamentale


possibili soltanto con un mantenimento e forte potenziamento degli strumenti di promozione vigenti. Stante l'obiettivo estremamente sfidante di riduzione delle emissioni dell'insieme dei settori ESR (Electric Semiconductor Renewables), si attribuisce particolare rilevanza alle misure di efficienza energetica nei settori civile e trasporti. In linea con gli obiettivi di riqualificazione del parco immobiliare posti dalla Direttiva (UE) 2024/1275, (Energy Performance of Buildings Directive, di seguito Direttiva EPBD) si è previsto di incrementare il tasso di ristrutturazione degli

edifici, prevedendo una significativa penetrazione di tecnologie per l'elettrificazione dei consumi, per l'automazione e controllo e una massiva diffusione degli interventi di isolamento delle superfici disperdenti. Per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici sarà fondamentale sfruttare appieno il potenziale di riduzione dei consumi offerto dalle pompe di calore come sistema principale di riscaldamento da installare sia in corrispondenza di riqualificazioni profonde degli edifici che ad integrazione dei sistemi di distribuzione del calore vigenti. Lo sviluppo delle pompe di calore e dell'elettrificazione degli altri usi sarà favorito dalla crescente diffusione di impianti fotovoltaici domestici. Per consentire ciò, sarà fondamentale aggiornare le politiche vigenti al fine di incrementarne il rapporto tra beneficio e costo per lo Stato. A tal fine sarà messa in atto una riforma degli incentivi fiscali che

identifichi priorità di intervento (quali gli edifici meno performanti e le situazioni di povertà energetica) e differenze il livello di assistenza in base all'efficacia in termini di miglioramento della prestazione energetica dell'edificio sia in termini di riduzione

dei consumi che di incremento dell'utilizzo fonti rinnovabili. Grande rilevanza assumerà il ruolo guida della Pubblica amministrazione, per la quale sarà necessario lanciare un grande piano di efficientamento del parco immobiliare e di riduzione dei consumi energetici, che prevederà la condivisione dei target con gli enti regionali e locali. Lo scenario di policy, infatti, prevede il conseguimento dei target della EED III in materia di riqualificazione degli edifici pubblici (3% annuo) e di riduzione dei consumi della pubblica amministrazione

segue a pag. 2



continua da pag. 1

zione (1,9% annuo). Sarà anche importante aggiornare le misure esistenti per includere la promozione dell'efficienza energetica negli edifici del settore non residenziale privato, su cui vi è un potenziale di risparmio ancora non adeguatamente sfruttato.

Il PNIEC fa esplicito riferimento ai risultati delle precedenti consultazioni avviate con gli "stakeholders interessati (autorità competenti, cittadini, imprese, associazioni di lavoratori, di categoria, no profit, professionisti del settore, istituti finanziari e fondi di investimento ecc.)" e, a tale proposito, sottolinea che nel settore dell'efficienza energetica, un grande impegno sarà richiesto in ambito civile. Buona parte degli interlocutori ritengono prioritario continuare a puntare su rilevanti agevolazioni economiche per gli interventi di riqualificazione, unitamente al rafforzamento

dell'obbligo di riqualificazione per gli edifici meno performanti. Si ritengono, altresì, di rilievo altre leve, quali quelle in merito alla consapevolezza sulle tecnologie, sugli interventi e sugli incentivi disponibili, per cui si ritiene importante un'adeguata azione di informazione e promozione. Nel settore industriale, si ritiene prioritario promuovere interventi mediante agevolazioni fiscali e altri strumenti, principalmente focalizzati all'innovazione dei processi e all'adozione di sistemi di gestione dell'energia certificati. Per il settore pubblico, invece, oltre a strumenti economici, sono considerati prioritari sia l'adozione di obblighi di riduzione dei consumi sia misure di carattere comportamentale, formazione e informazione sui benefici dell'efficientamento. Il Piano prevede una forte crescita delle pompe di calore per il riscaldamento e il raffrescamento e una maggiore elettrificazione dei consumi del

civile. Alcuni rispondenti, tuttavia, reputano che tale strategia dovrebbe essere integrata in ottica di neutralità tecnologica (N.B. posizione condivisa da ANGAISA), evidenziando le criticità di affidarsi a un'unica soluzione e la necessità di diversificare le fonti e le tecnologie per consentire lo sviluppo di filiere sostenibili e di particolare interesse sotto il profilo occupazionale ed economico. Per supportare la diffusione delle pompe di calore è opinione largamente condivisa che occorra puntare su incentivi, in particolare fiscali, sostenendo, allo stesso tempo, una maggiore penetrazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specialmente fotovoltaico abbinato a sistemi di accumulo. Occorre, inoltre, adeguare le infrastrutture di rete e introdurre tariffe agevolate, ad esempio per i consumatori che utilizzano pompe di calore ad alta efficienza energetica.

Diritto & Impresa

Fisco. Nuove regole sulle compensazioni. Chiarimenti. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 28 giugno 2024.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n. 16 del 28 giugno 2024](#), recante: "Articolo 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. "decreto Agevolazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 – Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame.

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in caso di compensazione.

Come noto, in materia di compensazione dei crediti, fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti erano presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A decorrere dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o "esterne"), che "verticali" (o "interne"), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (art. 1, commi da 94 a 98, L. n. 213/2023, la cd. legge di bilancio 2024, e art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 39/2024, convertito dalla L. n. 67/2024). La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga, comunque, in data anteriore al 1° luglio 2024 o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data non è sufficiente. Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

A decorrere dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all'agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro. Nell'ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le

imposte erariali, i carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione giudiziale o anche amministrativa, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della cd. "Rottamazione-quater". Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento. L'inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Qualora operi il divieto, pertanto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. L'estinzione totale dei debiti oppure la riduzione dell'importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento, anche parziale, dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione degli stessi, fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio, nonché l'utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale. Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. "decadenza per inadempienza"), provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo

iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione. In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "Rottamazione-quater"), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'agente della riscossione rilevi a tal fine. L'esistenza di carichi affidati all'agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, cioè l'elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale, visualizzabile nella propria "area riservata" del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure richiedibile tramite i canali disponibili nel medesimo sito o agli sportelli dell'agente della riscossione.

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

L'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.

Fisco. Rottamazione. Copia dei bollettini disponibile nel sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione una serie di servizi online per consentire ai contribuenti di svolgere tutte le operazioni come pagare, rateizzare o richiedere assistenza. In particolare, coloro che sono in regola con i pagamenti della definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione-quater e che non dispongono dei moduli di pagamento allegati alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono scaricare la copia della comunicazione e i relativi moduli di pagamento direttamente dalla

propria area riservata del sito oppure richiederli online per riceverli via e-mail.

Moduli di pagamento direttamente online

Accedendo alla propria [area riservata](#) del sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione, tramite le credenziali Spid, Cie o Cns, i contribuenti hanno la possibilità di visionare, scaricare e stampare la comunicazione delle somme dovute che contiene il prospetto degli importi calcolato secondo la definizione agevolata, il piano rateale delle scadenze e i moduli di pagamento.

È sufficiente entrare nella sezione "Definizione Agevolata" e alla voce "Comunicazione delle somme dovute" recuperare direttamente la copia. Attualmente sono disponibili i moduli di pagamento delle prime dieci rate, ma nella stessa sezione, per coloro che hanno chiesto di poter corrispondere le somme dovute in un numero maggiore di rate, fino ad un massimo di 18, saranno recuperabili anche i successivi moduli in prossimità della scadenza della decima rata.

Moduli di pagamento via e-mail

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione mette anche a disposizione dei contribuenti un [form](#) che permette di ricevere via e-mail la copia della "Comunicazione delle somme dovute" e i relativi moduli di pagamento.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata in proprio, ovvero per se stessi, il contribuente deve compilare e allegare direttamente nel form (in un unico file pdf) la "[Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio](#)", scaricabile dalla stessa pagina, e un documento di identità.

Se la richiesta invece è presentata per conto di altri soggetti, ad esempio società, organizzazioni, enti o anche in qualità di eredi, la procedura prevede la compilazione della "[Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti](#)" a cui devono essere allegati i documenti specificati per ogni casistica, come riportato nella "[tabella](#)" presente nel form. Anche in questo caso è necessario caricare direttamente nella stessa pagina del sito la documentazione in un unico file pdf e inviare la richiesta.

Moduli allo sportello

Per ricevere assistenza e avere copia dei bollettini i contribuenti possono anche rivolgersi al personale presente negli sportelli territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un [appuntamento](#).

Giurisprudenza. L'importanza della formazione per i neoassunti. Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 630.

Si segnala un recente orientamento giurisprudenziale che riteniamo interessante in quanto offre un'utile ricostruzione del dato normativo sul tema della formazione dei lavoratori regolata dall'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. La norma impone espressamente al comma 4, lett. a), che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico debbano avvenire

in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. Sul punto, invece, all'interno dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 troviamo un'indicazione più estensiva che specifica che, unicamente in sede di prima applicazione, il personale di nuova assunzione debba essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione e non oltre 60 giorni. Risulta utile sottolineare che questa disposizione è da intendersi superata in quanto è contenuta al punto 10 "Disposizioni transitorie" del già menzionato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione ([Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301](#)) troviamo, infatti, l'ulteriore conferma sul fatto che sia obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni. Il processo penale in esame ha ad oggetto un infortunio sul lavoro per il quale la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Aosta, aveva condannato l'imputata, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'azienda, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (Lesioni penali colpose) in danno del lavoratore dipendente. A seguito dell'infortunio, all'imputata sono stati inoltre contestati la violazione dell'art. 2087 cod. civ. e, in specie, dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per non aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. L'imputata ha pertanto presentato un ricorso contestando il fatto che la Corte d'Appello di Torino avesse ignorato le testimonianze di quattro persone, tra cui il collega, l'ispettore della AUSL, il socio dell'azienda e il RSPP. Queste testimonianze indicavano che al lavoratore neoassunto era stato detto come comportarsi nei pressi dei tombini, che aveva ricevuto una formazione di base sulla sicurezza e che era in fase di affiancamento a un lavoratore esperto. La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che il lavoratore neoassunto era stato impiegato nella mansione di letturista, pur avendo svolto solo un corso generale sulla sicurezza di appena quattro ore e non anche il corso specifico, in cui avrebbe dovuto ricevere specifiche istruzioni collegate a tali mansioni, previsto solo per le settimane successive. I Giudici hanno osservato che l'adempimento dell'obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti e che, appunto, il neoassunto non aveva ricevuto formazione specifica sui rischi connessi alla mansione. L'individuazione dei profili di colpa è, infatti, conforme al dettato normativo per il quale l'addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione. La Corte, infine, nel ribadire che la formazione

continua da pag.3

deve avere contenuti specifici e deve provenire, appunto, da soggetti qualificati, ha rigettato il ricorso relativamente alla parte che include le considerazioni sul tema della formazione.

Lavoro. CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Erogazione una tantum.

Con decorrenza 1° luglio 2024, i datori di lavoro dovranno erogare la prima tranches di una tantum, pari a euro 175,00 lordi al IV livello e riparametrata sugli altri, prevista dall'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi siglato in data 22 marzo 2024. Tale una tantum potrà essere assorbita, fino a concorrenza, da somme concesse a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, dal 1° gennaio 2022.

Privacy. Vietato il controllo delle presenze con il riconoscimento facciale.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [Newsletter n. 525 del 26 giugno 2024](#), ha ribadito nuovamente che non è consentito l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro perché non esiste nessuna norma di legge che, al momento attuale, preveda l'impiego del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. L'Autorità era intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le unità produttive della società e l'utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le

modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali. L'Autorità ha inoltre ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l'asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

Previdenza. INPS. Credenziali per l'accesso ai servizi online.

L'INPS, con [circolare n. 77 del 2 luglio 2024](#), informa che a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi telematici dell'Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / VM Sistemi.



ANGAISA ha rinnovato l'accordo-quadro, in funzione del quale le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da VM SISTEMI, società del gruppo smeup. smeup è una realtà del nord Italia che si occupa di accompagnare le aziende verso la trasformazione digitale adottando soluzioni software strategiche e infrastrutture IT dinamiche. VM Sistemi è l'azienda focalizzata nel fornire soluzioni ERP su misura per le imprese che operano nel settore della Distribuzione all'ingrosso, in particolare di: articoli idrotermosanitari, materiale elettrico, materiali e finiture per l'edilizia, articoli per la sicurezza e la videosorveglianza, ferramenta e utensilerie, rettifiche e ricambi. Le soluzioni ERP sono interamente sviluppate da VM Sistemi e vengono costantemente aggiornate per rispondere alle esigenze del mercato. Prevedono una serie di applicativi aggiuntivi a supporto della digitalizzazione aziendale, completamente integrati per ottimizzare il processo, aumentare il servizio al Cliente finale, incrementare le vendite e tenere sotto controllo il business, sempre e ovunque. La Distribuzione all'ingrosso di Articoli ITS, Materiali per l'Edilizia e Showroom rappresenta uno dei settori più evoluti e complessi, caratterizzato da un forte dinamismo dei mercati e dei prodotti. Richiede soluzioni gestionali con specifiche funzionalità applicative in grado di rispondere

velocemente ai cambiamenti funzionali e strategici. Per dare risposta a queste esigenze, VM Sistemi propone la soluzione gestionale ideale: Strike. Strike è la soluzione ERP su misura pensata esclusivamente per le imprese che commerciano Articoli Idrosanitari, Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno. La soluzione è caratterizzata da un'estrema parametrizzazione e da una totale adattabilità agli schemi organizzativi di ogni azienda. Continuamente aggiornata, è lo strumento adatto per rispondere ai cambiamenti del mercato, anticipando così le richieste di chi lo utilizza quotidianamente, come supporto alla crescita del proprio business.

Accordo-quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e JUNGHEINRICH hanno rinnovato l'accordo quadro grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio. Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni

complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari;
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 530 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del [portale www.angaisa.it](http://portale.www.angaisa.it) (Area Soci/Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).